

COMUNE DI MONDAINO

(Provincia di Rimini)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI**

TARES

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 09.07.2013

INDICE

CAPO I -NORME GENERALI

- Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE
- Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO
- Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO
- Art. 5 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 6 – DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI
- Art. 7 – LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE
- Art. 8 – DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
- Art. 9 – AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE
- Art. 10 – LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 11 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'

CAPO II- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 13 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 14 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 15 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 16 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DEI LOCALI
- Art. 17 – AREE SCOPERTE OPERATIVE DI UTENZE NON DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 18 – TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 19 – PIANO FINANZIARIO

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 20 – UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 22 – UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 24 – ZONE SERVITE, ZONE NON SERVITE
- Art. 25 – RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 26 – RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 27 – RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 28 – AGEVOLAZIONI E ESENZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 Co. 19 D.L. N. 201/2011

CAPO V -DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 29 – TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

CAPO VI – APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 31 – COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 32 – TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VII – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 33– DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

Art. 34– TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 35– VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 36– RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

Art. 37– FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VIII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 38– ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI E IMPORTO MINIMO DELL'ACCERTAMENTO

Art. 39– SANZIONI

Art. 40– CONTENZIOSO

CAPO IX -NORME TRANSITORIE

Art. 41 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

Art. 42 –DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, nel territorio del Comune di Mondaino.

2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal DPR n. 158/99.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. Il regolamento di cui al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

a) – definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b) - classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) – esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 2011/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune di Mondaino, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

ART. 5
PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6
DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso o chiudibile su almeno 3 lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. I fabbricati non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Costituisce presunzione semplice all'occupazione la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- allaccio ad almeno una delle utenze;
- presenza di arredo.

ART. 7
LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. solai, ripostigli, soffitte e sottotetti limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 170 cm rispetto alla pavimentazione.
- d. Locali di proprietà dell'ente per i quali il comune sostiene interamente le spese di funzionamento;
- e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- f. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relativamente alle scale e agli ingressi purché non utilizzati in via esclusiva.
- g. locali adibiti all'esercizio del culto.

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

ART. 9

AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, così come individuate all'art. 7 co. 2 lett. f).

2. Sono altresì escluse:

- a. le aree non accessibili e/o impraticabili;
- b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
- c. Le aree destinate in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

ART. 10

LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali non assimilabili, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% riduzione superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
Laboratori fotografici, eliografie	20 %
Autoriparatori, elettrauto, distributori carburante	30 %
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10 %
Laboratori di analisi	15 %
Allestimenti, insegne	10 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie	35 %
Metalmeccaniche, lavorazione ferro	50 %
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine,	50 %
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20 %
Lavorazione cartone	50 %
Marmisti e lapidei	50 %

3. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 11

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

Art. 12

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal DPR n. 158/1999.

Art. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, ai sensi del DPR n. 158/1999, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze.
3. Nel caso in cui vi siano nuclei famigliari anagraficamente distinti residenti nella medesima abitazione, il numero di componenti del nucleo famigliare di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione della tassa è dato dalla somma del numero dei componenti dei nuclei anagrafici.

Art. 15

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività.

Art. 16

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE DEI LOCALI

1. In attesa dell'attuazione dell'art. 14 co. 9 bis del D.L. n. 201/2011, la superficie imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, le superfici già denunciate ovvero accertate in regime di TARSU, sono applicate quale superficie imponibile TARES.

Art. 17

AREE SCOPERTE OPERATIVE DI UTENZE NON DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Al fine di individuare le aree imponibili delle utenze non domestiche, si fa riferimento alla sola porzione operativa dell'area stessa.

2. Le superfici imponibili di cui al comma 1, sono assoggettate alla medesima tariffa applicata all'insediamento principale.

3. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a locali tassabili che restano escluse dall'imposizione, la superficie imponibile è individuata dal perimetro dell'area operativa.

Art. 18

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 19

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal DPR n. 158/1999.

2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe determinate adottando i criteri indicati nel DPR n. 158/1999.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 20

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali, secondo quanto stabilito all'art. 14.

3. Le variazioni del numero di componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 33, fatta eccezione per le variazioni dei componenti delle

utenze domestiche comprendenti soggetti tutti residenti nel Comune, le quali sono comunicate periodicamente dall'anagrafe comunale.

4. Per le utenze domestiche occupate e/o tenute a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella, salvo presentazione di apposita dichiarazione dal soggetto passivo indicante un numero diverso di componenti:

Superficie	N.ro componenti
Fino 45 mq	1
Fino 60 mq	2
Fino 75 mq	3
Oltre 75 mq	4

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
- Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

Art. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 22

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.

2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.

3. Il Comune può integrare le categorie previste dal DPR n. 158/1999 con ulteriori categorie di utenze per le quali verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 24

ZONE SERVITE, ZONE NON SERVITE

1. Il Tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati: centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati nonché negli altri insediamenti sparsi servizi e negli ulteriori insediamenti ai quali viene esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza (su strada pubblica carrozzabile) tra essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari.

2. Ai sensi dell'art. 14 co. 16 del D.L. n. 201/2011, il Tributo è dovuto in misura ridotta per le utenze ricadenti nelle zone non servite.

3. Per gli utenti ricadenti in zone non servite, è applicata una riduzione della tariffa del 70%. La riduzione viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 25

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

ART. 26

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14 co. 15 del D.L. n. 201/2011, si applicano le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero, purché tali abitazioni risultino non locate; - 10%
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo non superiore a 183 giorni all'anno, purché le stesse risultino non locate: - 10%.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, si applicano a seguito di presentazione di apposita istanza unitamente alla denuncia originaria e con denuncia di variazione ai sensi dell'art. 33.

3. In attuazione dell'art. 14 co 17 del D.L. n. 201/2011, sono assicurate riduzioni della tariffa per le utenze domestiche che differenziano la raccolta dei rifiuti attraverso l'utilizzo del domocomposter, secondo quanto stabilito dai commi seguenti da comma 4 a comma 6.

4. E' applicata una riduzione del 10% della tariffa delle utenze domestiche che siano dotate di appositi domocomposter, forniti in comodato gratuito, tramite domanda a questo Comune e distribuiti in ordine di richiesta ed in base all'effettiva disponibilità degli stessi.

5. Per ottenere la riduzione di cui al comma 4, il domocomposter dovrà essere in dotazione per l'intero anno di riferimento (quindi dal 01/01 al 31/12) e dovrà essere effettivamente utilizzato. I possessori potranno essere oggetto di verifica da parte dei soggetti incaricati dal Comune.

6. Al fine del mantenimento della riduzione, dovrà essere presentata all'ufficio tributi del Comune con cadenza annuale, entro il 30 Settembre di ciascun anno, apposita dichiarazione dell'effettivo utilizzo del domocomposter.

7. In attuazione dell'art. 14 co. 17 del D.L. n.201/2011, sono assicurate riduzioni della tariffa per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto presso la stazione ecologica attrezzata, in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	Euro/kg
Vegetali	0,020
Inerti	0,010
Batterie	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti	0,025
Ingombranti lignee, metallici e vari	0,050
Rifiuti ed apparecchiature elettriche e elettroniche	0,050
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta sul territorio	0,010

La riduzione è applicata alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti alla stazione ecologica nel corso dell'anno solare precedente.

8. In ogni caso la riduzione di cui al comma 7 non può essere superiore al 50% della tariffa parte variabile.

ART. 27

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14 co. 15 del D.L. n. 201/2011, si applicano le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:

- locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte operative ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da documentazione atta a comprovare tale condizione: - 10%;

2. Nel caso di rifiuti assimilati che il produttore avvii al recupero, ai sensi dell'art. 14 co. 18 del D.L. n. 201/2011, sono applicate alle tariffe non domestiche, delle riduzioni come indicato ai commi seguenti da 3. a 5.

3. Nel caso sia dimostrata a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al recupero di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, è accordata una riduzione della tariffa (parte fissa e parte variabile) secondo le seguenti fasce:

- riduzione del 5% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 15% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 30% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 25% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;

Dal computo dei rifiuti, sono detratte le quantità di rifiuti assimilati ceduti a titolo oneroso.

4. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 3, l'utente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti dall'ente;

5. E' assicurata una riduzione della superficie imponibile alle utenze non domestiche con produzione contestuale di rifiuti assimilati e/o rifiuti urbani e rifiuti speciali secondo quanto indicato all'art. 10 co. 2.

6. Il tributo dovuto dall'utente non domestico che beneficia sia della riduzione della tariffa di cui al comma 3, sia della riduzione della superficie prevista all'art. 10 co. 2, deve essere pari ad

almeno il 45% della tassa dovuta al lordo delle riduzioni sopra indicate; in caso contrario la riduzione di cui al comma 3 è diminuita in modo tale da rispettare detta soglia del 45%.

ART. 28

AGEVOLAZIONI E ESENZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 Co. 19 D.L. N. 201/2011

1. E' concessa l'esenzione totale per locali ed aree delle associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
2. E' concessa l'esenzione totale per locali occupati da persone sole o in nuclei famigliari in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune.
3. Le esenzioni e agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi derivanti dal tributo.

CAPO V DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

ART. 29

TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

ART. 30

APPLICAZIONE DEL TRIBUTAZIONE GIORNALIERA IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI

APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 31 COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.

2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.

ART. 32 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 33 DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è iniziata l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di inizio occupazione anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di intervenute variazioni che sono rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

5. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione entro 60 giorni dall'evento e la cessazione decorre dalla data dalla data di cessazione indicata. Nel caso di ritardata denuncia di cessazione, la decorrenza coincide con la data di presentazione della denuncia stessa, salvo nei casi indicati al comma 6.

6. Nei casi di ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria cessa:

- a) alla data indicata nella denuncia, se gli utenti dimostrano di non avere continuato l'occupazione oltre la data indicata;
- b) alla data di insorgenza di una nuova obbligazione tributaria per i medesimi locali da parte dei nuovi occupanti.

7. Non comporta obbligo di denuncia la variazione relativa al numero dei componenti del nucleo familiare, se residenti.

ART. 34

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza,
- 2° rata entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 35

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, è versato interamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato, salvo diversa previsione della normativa di riferimento.

ART. 36

RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. I rimborsi spettanti al contribuente ed la corresponsione degli interessi dovuti, sono operati mediante riduzione degli importi iscritti a ruolo. Nel caso in cui risultino già pagati gli importi iscritti a ruolo, l'importo da rimborsare è corrisposto direttamente al contribuente.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono disposti entro 180 giorni dall'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso d'interesse legale vigente.

ART. 37

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VIII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 38

ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI E IMPORTO MINIMO DELL'ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della L. n. 296/2006.

2. Sulle somme dovute a titolo di TARES a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente.

ART. 39
SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni nella misura percentuale minima previste ai commi da 40 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

ART. 40
CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE

ART. 41
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo anno 2013, in deroga al comma 4 dell'art. 20 "Utenze domestiche", nelle more dell'acquisizione dei dati necessari, viene assegnato un numero di componenti pari a 2 per le utenze domestiche dei soggetti non residenti ovvero di soggetti non persone fisiche, salvo apposita dichiarazione presentata dal soggetto passivo presentata ai sensi dell'art. 33 e indicante un diverso numero di componenti.

2. Per l'anno 2013, non è concessa al Comune la facoltà di incrementare la maggiorazione per il servizi indivisibili oltre 0,30 euro/mq e fino a 0,40 euro/mq prevista all'art. 31.

3. Per l'anno 2013, la maggiorazione pari a 0,30 euro al metro quadrato è versata direttamente allo Stato in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata.

ART. 42
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo predetto.